

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4877 del 25/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 23 appartenente all'agglomerato AFC0103_Calci, in Comune di Santa Sofia.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5078 del 25/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 23 appartenente all'agglomerato AFC0103_Calci, in Comune di Santa Sofia.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- il "*Piano di Tutela della Acque*" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "*Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*";
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 26/03/2018, acquisita al Prot. Com.le 3188 e da Arpa e al PGFC/2018/9607 del 15/06/2018, da **HERA S.p.A.** nella persona di Pierpaolo Martinini, in qualità di Responsabile Fognature e Depurazione Romagna, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 23 appartenente all'agglomerato AFC0103_Calci, in Comune di Santa Sofia, comprensiva di:

- allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7026 del 12/07/2018, acquisita da Arpa e al PGFC/2018/11143, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 30/07/2018 HERA S.p.A. ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 7648 e da Arpa e al PGFC/2018/15085 del 20/09/2018;

Atteso che, in merito alla documentazione d'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7032 del 12/07/2018, acquisita da Arpa e al PGFC/2018/11156, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha comunicato quanto segue *“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (...)* Vista la *“SCHEDE E – IMPATTO ACUSTICO”* allegata alla richiesta sopraccitata *PRENDE ATTO* di quanto dichiarato dall'Ing. Pierpaolo Martinini nella suddetta scheda E (...)*”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 07/09/2018;

Atteso che nel sopraccitato rapporto istruttorio è riportato quanto segue: *“(…) Il GSII con la presente istanza chiede “...di autorizzare il sopra citato scarico di fogna mista non trattata, compreso nell’agglomerato AFC0103_Calci (Comune di Santa Sofia), nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, le quali per agglomerati di questa consistenza prevedono livello di priorità 3 ovvero, completamento dei lavori entro il 31/12/2030.” Lo scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che inserisce l’agglomerato AFC0103_Calci (il quale comprende lo scarico in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 3: la priorità 3 della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l’adeguamento degli impianti entro il 31/12/2030. (...) Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l’adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.”*;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Fognature e Depurazione Romagna di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico n. 23 appartenente all'agglomerato AFC0103_Calci, in Comune di Santa Sofia.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2030. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con istanza AUA acquisita in data 15/06/2018 HERA Spa ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico n. 23 di Santa Sofia. Lo scarico fu dapprima autorizzato e poi, stante il mancato risanamento prescritto, diniegato con Atto n. 482 del 05/08/2008.

Il GSII con la presente istanza chiede *“...di autorizzare il sopra citato scarico di fogna mista non trattata, compreso nell’agglomerato AFC0103_Calci (Comune di Santa Sofia), nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, le quali per agglomerati di questa consistenza prevedono livello di priorità 3 ovvero, completamento dei lavori entro il 31/12/2030.”*

Lo scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*, che inserisce l’agglomerato AFC0103_Calci (il quale comprende lo scarico in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 3: la priorità 3 della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l’adeguamento degli impianti entro il 31/12/2030.

Il rapporto tecnico di Arpae - ST relativo allo scarico in oggetto si intende acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4450 con la nota da considerarsi come *“format”* di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016) non trattate;

In data 19/06/2018 PGFC/2018/9748 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Comune di Santa Sofia ed acquisita in data 15/06/2018 PGFC/2018/9607.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

Agglomerato	AFC0103_Calci
Impianto	Fogna mista non trattata, scarico 23_Santa Sofia
Ubicazione	Strada comunale Calci – loc. Calci – Fraz. Camposonardo di S.Sofia
Coordinate scarico	730573 - 4870603
Ubicazione catastale	Foglio 14 mappale 17

Tipo di rete fognaria afferente	Mista	
Lunghezza	60 ml	
Diametro nominale	800 mm	cls
Ae residenti serviti	14 AE	Residenti. Dati forniti Uff. Anagrafe
Qm attualmente scaricata	2,8 mc/die	Calcolato assunto un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso di montagna	Affluente del rio Sasso
Bacino idrico	Fiumi Uniti	

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso, il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura;
7. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete;
8. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;

10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.